

STATUTO

dell'Associazione Zoönomia - ETS



Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata: **"Associazione Zoönomia ETS"**

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Monte Colombo-Rimini (RN) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune o l'istituzione di sedi secondarie è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria. Potranno altresì essere istituite sedi operative sull'intero territorio nazionale con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla conoscenza e tutela dell'ambiente marino, della fauna/flora e, in generale, della biodiversità attraverso attività di sensibilizzazione, studio, ricerca, divulgazione ed educazione ambientale.

Le suddette finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs. 11712017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1.

d) **EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE** (legge 28 marzo 2003 n. 53), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

e) **INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE** e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali in linea con gli Obiettivi previsti **dall'Agenda 2030** con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; **TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO** (legge 14 agosto 1991, n.281).

f) **INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO** (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni).

g) **FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA**

h) **RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE** realizzata dall'Associazione stessa e/o in collaborazione con e/o a supporto di altri soggetti (pubblici e privati) nel campo, per esempio, della zoologia, biologia marina, museologia, ecc.

In particolare, per la realizzazione delle predette finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione potrà dare vita a iniziative specifiche come corsi, seminari, stages e manifestazioni varie, aventi per oggetto le attività di cui sopra. Inoltre, a titolo semplificativo e non esaustivo, l'Associazione, sempre al fine di raggiungere l'oggetto sociale potrà:

- Organizzare e collaborare a eventi tematici come, per esempio, corsi e conferenze a carattere scientifico e divulgativo su cetacei, mammiferi marini, biodiversità, ecc.);
- Realizzare attività di supporto a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, eventi, per la stesura di testi scientifici, ecc.;
- Promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi e incontri di approfondimento e di conoscenza;
- Gestire eventuali centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe;
- Pubblicare riviste, testi o libri, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- Attivare un sito internet o gestire attività di varia natura (podcast, chat, forum, ecc.).

Tali attività potranno essere svolte dall'Associazione in collaborazione con enti pubblici e privati e qualunque altro organismo nazionale e/o internazionale affine alle proprie finalità sociali.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e a esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, offerte ed eredità. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo sostentamento, funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi derivanti da attività di interesse generale;
- proventi derivanti da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.



L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità e al fondo comune dell'Associazione stessa.

Il fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione. Esso non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 6 - Esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, nel quale documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Copia del bilancio consuntivo sarà messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno la sua approvazione.

Art. 7 - Soci dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione le persone fisiche ed Enti pubblici o Privati che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

AD

Art. 8 - Quota associativa

Tutti gli associati contribuiscono con una quota associativa annuale, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo, da versarsi inizialmente all'atto dell'adesione con un'unica transazione ed è dovuta per tutto l'esercizio sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

GB

Art. 9 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017

domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde in caso di:

- decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- recesso;
- decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale oppure trascorsi 15 giorni dal sollecito, anche collettivo;
- esclusione per:
 - comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - comportamenti oltraggiosi e offensivi, nonché dichiarazioni, post, commenti, anche sui social media, verso altri soci, soggetti direttamente o indirettamente coinvolti con le attività dell'Associazione o che si relazionano con essa, in generale verso chiunque, persona fisica o giuridica, che possono ledere l'immagine e la serietà dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è proposta dal Consiglio Direttivo o è deliberata dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci che abbia adottato il provvedimento di esclusione del socio.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- esprimere il proprio voto in assemblea;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo

di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.



Ogni associato ha diritto a un solo voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario/Tesoriere
- l'Organo di Controllo

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione, all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni

associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammessa la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e delibera sulla destinazione del risultato relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sul trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune e sull'eventuale istituzione di sedi secondarie;
- approva eventuali regolamenti;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017

di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.



Art. 13 - L'Organo di Amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche in parte ad uno o più dei suoi membri, e in particolare:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario/Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- individua le attività diverse;
- compie tutti gli atti, contratti e le operazioni necessarie o utili per una corretta gestione delle attività sociali che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri. Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

La riunione dell'Organo di Amministrazione può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici.

L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e qualora l'Organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile, l'associazione deve provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore legale dei conti o la società di revisione esercitano il controllo contabile ai sensi di legge e predispongono ogni anno la relazione al bilancio. Restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato.

Art. 17 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio residuo devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017

dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



AB

CA